

Codice DB1413

D.D. 31 maggio 2013, n. 1362

R.D. 523/1904 e L.R. n. 12/2004 e s.m.i. - Concessione breve per taglio piante nell'alveo del torrente Anza in Comune di Pieve Vergonte (VB). Richiedente: Sig. Bianchi Felice (omissis).

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di autorizzare il Sig. Bianchi Felice, (omissis) alla realizzazione dell'intervento di taglio piante in corrispondenza della sponda destra del Torrente Anza in Comune di Pieve Vergonte (VB) nel tratto indicato sulla documentazione cartografica (Estratto NCT Foglio n. 3), a colorazione gialla, allegato all'istanza del 06 Febbraio 2013 ns. prot. di ricevimento n. 9921/DB14.13 del 06 Febbraio 2013, che si restituisce al Richiedente vistato da questo Settore nonché all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- L'intervento di taglio piante dovrà essere condotto esclusivamente nel tratto di sponda indicata sulla documentazione cartografica vistata da questo Settore, e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- I lavori devono essere condotti nel rispetto di quanto disposto dal D.P.G.R. 20.09.2011 n. 8/R e s.m.i. "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4" e in particolare dagli art.li 4, 37 e 37 bis;
- L'autorizzazione è accordata per un periodo pari a sei mesi a decorrere dalla data del presente atto con taglio delle piante limitato al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in materia;
- E' fatto divieto assoluto di entrare nell'alveo con mezzi d'opera, di formare accessi all'alveo e di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- Durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento del materiale legnoso dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- Il Soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo o in acqua e l'obbligo di ripulire a lavori ultimati le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione.
- Il Soggetto autorizzato dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato;
- I lavori dovranno essere eseguiti nelle sole aree appartenenti al Demanio, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da

ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

2. Di dare atto che, ai sensi della tabella A allegata alla L.R. n. 12/2004 come modificata con D.P.G.R. n. 14/2004, D.G.R. 5-5072 del 08.01.2007, L.R. 9/2007, L.R. 25/2010 e L.R. 4/2012, non è previsto il pagamento di canone demaniale in quanto trattasi di intervento di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, e che in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell'autorizzazione idraulica all'esecuzione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole